

**Edizione di martedì 20 Giugno 2023**

**IN DIRETTA**

**Euroconference In Diretta puntata del 20 giugno 2023**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

**CASI OPERATIVI**

**Contabilizzazione oneri di attualizzazione derivanti da cessione del credito**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

**DICHIARAZIONI**

**I compensi amministratori nel modello Redditi SC**  
di Laura Mazzola

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Scissione negativa e perizia di stima**  
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

**AGEVOLAZIONI**

**Assegnazione agevolata “complessa” per i soggetti in “semplificata”**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

**ACCERTAMENTO**

**L'opposizione del segreto professionale in sede di verifica**  
di Gianfranco Antico

**ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Partecipazione in studio associato o STP: il regime forfettario dei soci**  
di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**

**IN DIRETTA**

---

## ***Euroconference In Diretta puntata del 20 giugno 2023***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

## CASI OPERATIVI

---

### ***Contabilizzazione oneri di attualizzazione derivanti da cessione del credito***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



#### **Domanda**

Nel corso del periodo d'imposta 2021, un'impresa edile in contabilità semplificata (registri Iva senza indicazione degli incassi e pagamenti) ha effettuato alcuni interventi edili (bonus facciata) concedendo lo sconto in fattura sul corrispettivo pari all'importo stesso del bonus (90% sul totale della fattura).

Successivamente, l'impresa ha ceduto questi crediti a una banca ma, per via del blocco dei crediti che ha caratterizzato la fine del 2021, le operazioni sono state poste in essere nel corso del 2022.

Tenendo conto che a partire dal periodo d'imposta 2022 l'impresa è passata a una contabilità ordinaria, si chiede come debbano essere contabilizzati gli oneri di attualizzazione e in quale periodo d'imposta (nel 2021, anche se si tratta di una contabilità semplificata ed i contratti di cessione sono stati firmati nel 2022 o nel periodo d'imposta che si è da poco chiuso?).

**[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)**



## DICHIARAZIONI

---

### ***I compensi amministratori nel modello Redditi SC***

di **Laura Mazzola**



In generale, gli **amministratori delle società di capitali** possono svolgere il loro incarico gratuitamente o a titolo oneroso, a prescindere dal fatto che questi siano o meno anche soci della società.

Nell'ipotesi di **incarico a titolo oneroso**, l'[articolo 2389, comma 1, cod. civ.](#) prevede che “***i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea***”.

Ne deriva che la determinazione esplicita dell'entità, all'interno dell'atto costitutivo o di delibera, del compenso riservato al singolo amministratore, risulta essenziale, sia ai fini civilistici sia ai fini fiscali, a pena di **nullità**.

Detti compensi, ai sensi dell'[articolo 50, comma 1, lett. c-bis, Tuir](#), possono essere inquadrati, a seconda dei casi, quali:

- **reddito di lavoro dipendente;**
- **reddito di lavoro dipendente assimilato;**
- **reddito di lavoro autonomo.**

Si rileva che la scelta, tra le diverse categorie di reddito, non può essere libera.

L'**Inps**, con il [messaggio n. 3359/2019](#), ha affermato, in sintesi, che, se un amministratore di società conserva, totalmente e esclusivamente, il potere decisionale sulla gestione societaria, non può essere inquadrato come lavoratore subordinato.

Per quanto riguarda la possibilità di **inquadramento come lavoratore autonomo**, occorre che esista un **legame diretto tra la professione esercitata e l'incarico svolto in qualità di amministratore**, verificando, caso per caso, se è ravvisabile una **connessione oggettiva con le mansioni tipiche dell'attività professionale esercitata**.

Ne discende che il corretto inquadramento, ai fini reddituali, dell'amministratore di società di capitali, né dipendente né professionista, è quello di **collaboratore coordinato e continuativo**.

La società, al fine di indicare in dichiarazione dei redditi i **compensi agli amministratori non erogati entro la fine dell'esercizio**, deve inserire l'importo all'interno del **rigo RF14**, denominato "*Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)*", quale **variazione in aumento**.

<b>RF14</b> Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)	,00
--	-----

Successivamente, i compensi possono essere dedotti nel periodo di imposta di effettivo pagamento.

A tal fine, all'interno del **rigo RF40**, denominato "*Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)*", devono essere indicati i **compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo di imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente**.

<b>RF40</b> Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)	,00
---	-----

Si evidenzia che, in base al cosiddetto "**criterio di cassa allargato**", devono considerarsi **deducibili i compensi corrisposti agli amministratori entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Infine, si ipotizzi che una società di capitali abbia:

- corrisposto, nel corso del periodo di imposta 2022, **compensi di competenza del periodo di imposta precedente**, per un importo pari a 6.000 euro;
- corrisposto, sempre nel corso del periodo di imposta 2022, compensi di competenza del medesimo periodo per un importo pari a 60.000 euro;
- rilevato compensi, **di competenza del periodo di imposta 2022 ma non corrisposti**, pari a un importo pari a 8.000 euro.

Ai fini della compilazione del quadro RF, del modello Redditi SC 2023:

- il rigo RF14 deve riportare, quale **variazione in aumento**, l'importo di 8.000 euro, in quanto si tratta di compensi, di competenza del periodo di imposta, ma non corrisposti.

<b>RF14</b> Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)	<b>8.000,00</b>
--	-----------------

- il rigo RF40 deve riportare, quale **variazione in diminuzione**, l'importo di 6.000 euro, quali compensi corrisposti nel periodo 2022 ma di competenza del 2021.

<b>RF40</b> Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)	<b>6.000,00</b>
---	-----------------

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Scissione negativa e perizia di stima***

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365



Nella **scissione proporzionale negativa**, laddove il patrimonio effettivo sia invece positivo, quale è la **procedura per attestare l'effettività di tale patrimonio**?

E ancora, non siamo forse di fronte alla creazione di **nuovo capitale non generato da conferimenti in denaro**, che in ambito di società di capitali deve essere accompagnato da una perizia di stima?

Questa problematica, che già in sé riveste elementi di interesse (poiché con la scissione negativa la scissa “si libera” di passività incrementando così il proprio capitale), diventa ancor più **attuale** oggi che l'istituto della scissione è stato implementato con la “**scissione scorporo**”, cioè l'operazione con la quale a fronte della attribuzione di patrimonio a società beneficiaria **è la società scissa ad iscrivere nel proprio attivo la partecipazione societaria**.

Ebbene, in tal caso l'unica strada che la dottrina (per tutti si veda la circolare Assonime 14/2023) ritiene percorribile per **incrementare i valori contabili** nel passaggio dalla scissa alla beneficiaria è proprio la **scissione negativa**, potendosi creare nuovo patrimonio (che deriva sostanzialmente da una rivalutazione dei beni) nella società beneficiaria.

Ma proprio perché si tratta di nuovo patrimonio, la cui effettività non è stata attestata da nessuno in precedenza, si pone il problema della **corretta procedura** da osservare.

A tale riguardo sono utili alcuni spunti che nel passato la dottrina notarile ha prodotto in merito alla **necessità della perizia di stima nella scissione negativa**, spunti che ora, utilmente, possono essere applicati anche alla **scissione scorporo**.

**I precedenti notarili in materia di perizia**

L'incremento patrimoniale generato dalla rivalutazione dei beni nella scissione negativa (tramite la quale un **netto negativo in capo alla scissa diviene un valore positivo** in capo alla beneficiaria) è stato oggetto di una **risposta fornita dal Consiglio Nazionale del Notariato** datata 30 ottobre del 2012 (prot. 54-2012/I).

Secondo questo chiarimento di prassi è necessario redigere una **perizia di stima** posta a carico di un esperto nominato dalla scissa che **attesti l'effettività e la veridicità dei valori** che derivano dalla rivalutazione dei beni con cui una frazione di netto negativa nella scissa diviene positiva nella beneficiaria.

Peraltro, nella citata risposta emerge la **possibilità di eseguire la scissione negativa anche senza aumento di capitale della beneficiaria** (e quindi senza perizia di stima) ma in tal caso la società avente causa deve **detenere un patrimonio sufficiente ad assorbire le perdite**, il che impedisce che questa ultima fattispecie possa realizzarsi di fronte ad una società neocostituita.

In questa ipotesi non potrà essere eseguita una **scissione scorporo** poiché per esplicita previsione di legge essa comporta che la beneficiaria debba essere **neocostituita**.

Quindi la scissione scorporo negativa potrà essere eseguita solo a condizione che il **netto effettivo** sia **positivo** e che la società avente causa contabilizzi detti **plusvalori**.

Per inciso va ricordato che dal punto di vista della scissa la scissione negativa presenta elementi di interesse che si concretizzano in un **incremento patrimoniale derivante dal trasferimento di passività superiori alle attività**, e tale incremento di patrimonio netto potrà essere utilmente fatto valere **sia per contrastare perdite d'esercizio, sia per redigere un bilancio che abbia "più appeal" per gli stakeholder**, primi tra tutti gli istituti di credito.

Tutto ciò, beninteso, non deve far dimenticare che sulle passività trasferite e non adempiute dalla beneficiaria resta una **responsabilità solidale della scissa** **statuita dall'[articolo 2506-quater cod. civ.](#)**

La **scissione negativa**, va ricordato, è stata analizzata anche da un **Orientamento del Notariato del Triveneto** (L.E.1), il quale l'ha ritenuta **legittima** a condizione che il valore effettivo del patrimonio trasferito sia positivo. Ma **come avere certezza che tale valore effettivo sia davvero positivo?** A carico di chi **grava la responsabilità di tale affermazione?**

Questo punto era già stato analizzato in precedenza da dottrina autorevole (Massima 72 del Notariato Milanese) che aveva affrontato il tema del **disavanzo da concambio**, cioè la differenza tra l'aumento di capitale eseguito dalla beneficiaria e l'entità contabile del patrimonio ad essa trasferito tramite la scissione. Mentre nel disavanzo da annullamento il patrimonio trasferito è già certificato nella sua effettività dal valore iscritto nella voce "partecipazione", nel disavanzo da concambio **si forma nuovo capitale la cui effettività è fondamentale per i terzi** che vedono nel capitale della società con cui contraggono affari

l'unica garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni creditorie.

Proprio in relazione al fatto che in presenza di disavanzo da concambio si forma **nuovo capitale**, la citata massima del notariato milanese aveva individuato nella perizia asseverata da parte di professionista abilitato l'unica modalità per certificare la sussistenza reale del patrimonio.

Questa procedura è stata ritenuta particolarmente necessaria nella **scissione negativa in cui non si parla solo di nuovo capitale ma anche di un dato contabile di partenza negativo**.

Nella stessa direzione si muove la **nota del Notariato Nazionale**, affermando che la perizia asseverata è l'unico adempimento che garantisce che la rivalutazione dei valori contabili corrisponde al valore effettivo dei cespiti.

Peraltro l'iscrizione a bilancio dei beni per valori superiori a quelli storici costituisce l'unica deroga consentita al **principio di continuità dei valori contabili** tra la società ante operazione e la società post operazione, continuità richiesta esplicitamente dall'[articolo 2504 bis, comma 4, cod. civ.](#) (norma applicabile anche alla scissione per effetto del richiamo contenuto nell'[articolo 2506 quater, comma 1, cod. civ.](#)).

Per quanto attiene al soggetto cui affidare l'incarico della perizia, si fa riferimento in primo luogo, all'[articolo 2501 sexies, comma 7, cod. civ.](#), cioè la norma che descrive l'adempimento della relazione degli esperti al **rapporto di concambio**: ove tale relazione sia eseguita, lo stesso soggetto esperto eseguirà la perizia di stima.

Ma siccome la relazione degli esperti è divenuto ormai **adempimento facoltativo** (e molto spesso legittimamente omesso), non resta che fare ricorso alla **normale procedura di nomina di cui all'articolo 2343 cod. civ. o articolo 2465 cod. civ. per le Srl**, quindi esperto iscritto all'albo dei revisori legali.

La nomina dell'esperto (o l'istanza per la nomina) va eseguita, secondo la nota del Consiglio Nazionale, dal **soggetto che attiva l'operazione**, quindi la conferente o la scissa, mentre per verificare se la nomina va eseguita direttamente dalla società o dal Tribunale occorre avere riguardo alla **tipologia della società conferitaria** (si veda l'orientamento del Notariato Triveneto HA8).

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Assegnazione agevolata “complessa” per i soggetti in “semplificata”***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Entro il prossimo **30 settembre 2023** anche le **società di persone in regime di contabilità semplificata** possono procedere con **l'assegnazione agevolata dei beni ai soci prevista dalla L. 197/2022**, nonostante **l'assenza di riserve patrimoniali** da utilizzare a fronte della fuoriuscita del bene.

Tale possibilità era stata confermata, in occasione della precedente possibilità prevista dalla L. 208/2015, dalla stessa Agenzia delle entrate con la [risoluzione 100/E/2017](#), in risposta ad un'istanza di interpello formulata da una società di persone in contabilità semplificata che intendeva **assegnare ai due soci l'unico immobile presente nel patrimonio societario**.

La precisazione, in linea con il contenuto normativo che non prevede alcuna esclusione in funzione del regime contabile adottato dalla società, è comunque utile tenendo conto che, secondo quanto precisato nella [circolare 37/E/2016](#), è possibile fruire della disciplina agevolativa **solo in presenza di riserve disponibili di utili e/o di capitale di importo almeno pari al valore contabile del bene oggetto di assegnazione**.

In assenza di tali riserve, precisa la stessa circolare, non sarebbe possibile fruire della disciplina agevolativa, ferma restando la possibilità di procedere con la **cessione agevolata del bene** poiché per tale ultima operazione non è richiesta la presenza di alcuna riserva nel patrimonio sociale.

Nella [risoluzione 100/E/2017](#) l'Agenzia osserva che la precisazione contenuta nella [circolare 37/E/2016](#) ha lo scopo di ricordare che il corretto comportamento contabile in sede di assegnazione richiede necessariamente **l'utilizzo di riserve presenti nel patrimonio netto della società**.

Tra l'altro, lo “scarico” delle riserve di patrimonio netto a seguito dell'assegnazione agevolata

incide anche sulla successiva eventuale **tassazione in capo al socio** in funzione della tipologia di riserve utilizzate (di utili o di capitale).

Tale necessità, come si legge nella citata risoluzione, *“non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità”*.

Pertanto, anche per le **società che adottano il regime di contabilità semplificata è possibile fruire dell’assegnazione agevolata**, non essendovi alcuna preclusione in tal senso nella norma agevolativa.

Il passaggio più interessante contenuto nella [risoluzione 100/E/2017](#) riguarda la circostanza che la possibilità in questione sarebbe coerente *“con quanto evidenziato nella stessa circolare n. 37/E che, nell’ambito della tassazione in capo al socio, prevede la possibilità per la società in contabilità semplificata, e quindi in assenza di bilancio, di effettuare l’assegnazione agevolata in esame”*.

In altre parole, l’Agenzia conferma la possibilità per le società in contabilità semplificata di assegnare in via agevolata gli immobili ai soci **anche tenendo conto che l’operazione stessa può determinare una tassazione in capo al socio**.

I riflessi fiscali in capo al socio rappresentano un aspetto delicato, poiché la [circolare 37/E/2016](#) ha confermato che **se il valore del bene assegnato è superiore al costo fiscale della partecipazione**, la differenza costituisce reddito imponibile in capo al socio assegnatario (cd. **“sottozero”**).

La ricostruzione del costo fiscale della partecipazione del socio di una società di persone presenta profili critici stante **l’assenza di riserve di patrimonio netto**.

L’[articolo 68, comma 6, Tuir](#), dispone che il costo fiscale della partecipazione nei soggetti Irpef di cui all’[articolo 5 Tuir](#) (tassate con il regime di trasparenza) è **aumentato o diminuito rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza**, ed è ridotto degli utili distribuiti ma fino a concorrenza dei redditi imputati in precedenza.

Pertanto, mentre la verifica dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza deriva dalle dichiarazioni presentate, il **controllo delle variazioni patrimoniali è un’operazione che mal si concilia con il regime contabile adottato dalla società**.

Tale circostanza comporta **maggiori difficoltà per la verifica di eventuali profili di tassazione in capo al socio assegnatario, fermo restando che la [risoluzione 100/E/2017](#)**, pur occupandosi dei profili contabili in capo alla società, non esclude quanto già precisato in merito ai riflessi in capo ai soci.

## ACCERTAMENTO

---

### ***L'opposizione del segreto professionale in sede di verifica***

di **Gianfranco Antico**



La ripresa dell'attività di controllo esterna, di fatto paralizzata dal Covid-19, ci induce ad affrontare una problematica spesso ricorrente in sede di verifica, che investe sostanzialmente i lavoratori autonomi: **l'opposizione del segreto professionale**.

Nel procedimento tributario di controllo è attribuito al segreto professionale – che attiene ai fatti, informazioni e circostanza che il professionista apprende in ragione dell'esecuzione del mandato professionale – una specifica valenza *“limitativa”* dei poteri del Fisco, in forza dell'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#), ove si è riconosciuta al professionista la facoltà di eccepire, in sede di accesso, il segreto professionale su documenti e notizie richiesti dai verificatori.

In particolare, l'[articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) dispone che l'esame di documenti e la richiesta di notizie per i quali è eccepito il segreto professionale possono eseguirsi soltanto con **l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'Autorità Giudiziaria più vicina**.

Per questi motivi, se l'**accesso** presso l'azienda può svolgersi anche in mancanza del titolare, per l'accesso nei confronti del professionista – sottoposto a controllo – è **necessaria la presenza del titolare dello studio** o di un suo delegato.

Ciò non vale, per esempio, per l'accesso presso il commercialista, detentore delle scritture contabili di un medico.

Il segreto in questione assume rilevanza solamente se il professionista **lo eccepisce nel corso dell'ispezione** e può riguardare soltanto **fatti e circostanze che attengono direttamente alla tutela del diritto alla riservatezza**.

Infatti, l'acquisizione di documenti e notizie, astrattamente coperti dal segreto professionale, può considerarsi illegittima solo se vi sia stata opposizione del professionista nella sua qualità di depositario e custode dello specifico segreto.

E, stante il tenore letterale dell'[articolo 53 D.P.R. 633/1972](#), si deve presupporre che, in mancanza di esplicita e formale dichiarazione, **il professionista abbia rinunciato ad opporre il segreto professionale.**

Esclusi i fatti notori dal dovere di segretezza, come rilevato dalla **GDF nella circolare n. 1/2018**, nel corso di accessi ai fini fiscali, il segreto professionale può essere opposto soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista o del suo cliente.

Pertanto, non può essere eccepito per le scritture ufficiali né per l'acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi fra professionista e cliente.

Diversamente opinando, il segreto professionale si presterebbe ad essere uno strumento di elusione dei controlli (**Corte di Cassazione, SS.UU., n. 11082 del 07.05.2010**).

Nel caso in cui il professionista, nel corso di uno accesso presso il suo studio, eccepisca su determinati documenti, con atto verbalizzato, il segreto professionale, i verificatori dovranno sospendere l'attività di verifica, cautelando la documentazione, e richiedere l'autorizzazione alla Procura della Repubblica; la verifica potrà essere ripresa solo dopo che sia stata concessa l'autorizzazione da parte del magistrato (Cfr. **Corte di Cassazione, Pen. Sez. III, sentenza n. 34020 del 01.12.2018**).

Nel caso in questione, il Tribunale aveva ritenuto **legittima l'acquisizione e l'utilizzazione dei documenti**, poiché il titolare dello studio associato non solo era presente al momento dell'accesso ma aveva collaborato con i militari nell'analizzare il contenuto della documentazione rinvenuta, senza eccepire il segreto professionale, che deve risultare "*da atto scritto*".

La medesima prassi operativa deve essere seguita anche qualora la documentazione, per la quale viene opposto il segreto professionale, sia **custodita all'interno di supporti informatici**.

Se le notizie riguardanti un proprio cliente sono invece **spontaneamente** rivelate dal professionista ai verificatori, non si determina alcuna acquisizione illegittima di dati e informazioni da parte di questi ultimi, e le notizie apprese possono essere utilizzate nell'accertamento.

Naturalmente, dal punto di vista della responsabilità civile, i clienti possono agire nei confronti del professionista, senza che ciò incida sulla piena validità dell'accertamento istruito.

La figura del professionista, che viene in rilievo, è quella di colui che **svolge un lavoro intellettuale**, senza vincolo di subordinazione, ciò che lo distingue sia dal lavoratore dipendente che dall'impresa; la maggior parte dei professionisti è **comunque iscritta in appositi albi** che ne regolamentano la professione, per cui la loro individuazione è quasi sempre agevole nella generalità dei casi.

**Mentre l'illegittimo svolgimento dell'attività professionale non gli consente di opporre il segreto professionale.**

Infatti, l'illegittima attività professionale dell'indagato e la commissione di delitti fa sì che la possibilità di opporre il segreto deve passare attraverso la dimostrazione della titolarità di una situazione giuridica tipica cui l'ordinamento riconosce la facoltà di opporre il segreto, non potendo invocarlo *automaticamente*, in quanto non iscritto ad un Ordine o ad un Collegio. Così si è espressa la Corte di Cassazione, sez. pen., con la [sentenza n. 14082 del 01.04.2019](#).

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

---

### ***Partecipazione in studio associato o STP: il regime forfettario dei soci***

di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**

**Specialisti in aggregazioni di attività professionali**

**MpO**

Advisor qualificati per operazioni di aggregazione di attività professionali.

SCOPRI DI PIÙ →

Nel contributo [“Le domande dei professionisti nell’ambito del passaggio generazionale”](#) sono state esaminate le finalità che i professionisti intendono perseguire nell’ambito di un processo di riorganizzazione dell’attività e/o di un percorso finalizzato al passaggio generazionale interno e/o esterno.

Riprendiamo il caso generico analizzato in precedenza: un Dottore Commercialista che esercita la professione in forma individuale e che ha finalmente deciso di intraprendere un percorso di riorganizzazione dell’attività finalizzata ad una gestione più flessibile ed efficiente, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti con un’unica struttura professionale in forma associata o societaria.

Si prospettano diverse alternative e in questo scenario il professionista intende approfondire una serie di tematiche connesse alla scelta di costituire uno Studio Associato o una Società tra Professionisti (di seguito STP).

Rinviando ad altre sedi l’approfondimento delle diverse possibilità di aggregazione, qui si vuole evidenziare l’importanza di considerare una serie di aspetti correlati al processo di riorganizzazione, spesso determinanti nella valutazione di convenienza (organizzativa, fiscale, ecc.) di una struttura professionale rispetto ad un’altra.

Tra i vari aspetti da valutare, merita un approfondimento la **compatibilità tra la permanenza nel regime forfettario del professionista (per i compensi percepiti nell’esercizio della professione) e il possesso di quote nella nuova realtà.**

In un contesto simile è necessario distinguere tra il possesso di quote in uno Studio Associato o in una struttura societaria costituita tramite una STP, ipotizzando nello specifico che si tratti di una STP Srl.

[Continua a leggere](#)